



Confederazione Nazionale
*dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa*

Sede Nazionale
Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma
Tel. 06/44188461
Fax. 06/44249515
E-Mail: polfis@cna.it

Sede di Bruxelles
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124
Tel. 322 2307442-429
Fa 322 2307219 e-mail bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale
Ufficio politiche fiscali

Comunicazione tributaria n. 27

Roma, 24 giugno 2010

Oggetto: Studi di settore – le novità in vigore per il periodo d'imposta 2009 – più tempo per spiegare eventuali non congruità – modificate le istruzioni per la compilazione del campo relativo alla percentuale di apporto di lavoro prestato dai soci amministratori – Circ. 18 giugno 2010, n. 34/E e Prov. 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare 18 giugno 2010, n. 34/E l'Agenzia delle Entrate interviene in materia di studi di settori, illustrando le principali novità applicabili all'annualità 2009. La circolare, oltre a spiegare come impattano i correttivi congiunturali sugli studi di settore per il 2009, sulla stima dei ricavi, (per l'esame dei quali si rinvia alla lettura della circolare), segnala due novità.

La prima, e più importante novità, riguarda la realizzazione da parte dell'Agenzia di uno **specifico software** che offre la possibilità ai contribuenti di segnalare i motivi dello scostamento rispetto a Gerico in un lasso di tempo più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pertanto, i contribuenti che per il periodo d'imposta 2009 risultano:

- non congrui, anche a fronte di una "non normalità economica";
- non coerenti;
- non normali, anche se congrui,

avranno la possibilità di comunicare le circostanze di tale scostamento effettuando la trasmissione delle relative informazioni **entro il prossimo mese di dicembre**. Si tratta di una novità molto importante, dal momento che consente alle imprese di avere, oltre a più tempo, spazio per spiegare nei dettagli le motivazioni sia interne all'impresa ovvero esterne ad essa, che possono giustificare una mancata congruità o/e non normalità. Questo rappresenta una ulteriore garanzia del fatto che la congruità deve essere garantita solamente nelle ipotesi nelle quali ci si riconosce nei ricavi stimati dallo strumento di accertamento.

Per la seconda precisazione decisivo è stato il contributo fornito dalla Confederazione, che ha

sollevato il problema della stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore.

Infatti, la citata circolare chiarisce che tale stima riguarda 61 dei 69 studi di settore evoluti relativi alle attività economiche dei settori delle manifatture, dei servizi, del commercio e taluni studi relativi ad attività professionali. Nell'ambito di tali studi è stata adottata quale metodologia di stima dell'apporto dei soci amministratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), quella fondata sulle "teste", normalizzate in base alla percentuale di lavoro prestato, in luogo della metodologia fondata sulle "spese" sostenute per la remunerazione dell'attività prestata.

Sullo stesso argomento interviene anche Il provvedimento direttoriale 18 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate, laddove chiarisce che nella indicazione della percentuale di apporto di lavoro prestato, occorre considerare anche le ulteriori attività prestate dagli stessi nel medesimo ambito societario, diverse da quelle della qualifica di amministratore, per i quali non è previsto un compenso.

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

(CC/GA/novità_studi)

